

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di avviare il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di procedura ⁽¹⁾, nonostante i dubbi sollevati circa la compatibilità del meccanismo di remunerazione della capacità (CRM) per tutta l'isola con le norme sugli aiuti di Stato e sul mercato interno, così privando la ricorrente dei suoi diritti procedurali. Tale motivo è diviso in quattro parti:

- la prima parte verte sulla sussistenza di gravi difficoltà evidenziate dalla durata e dalle circostanze del procedimento;
- la seconda parte verte sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto dubitare della conformità del meccanismo di finanziamento del CRM con il TFUE;
- la terza parte verte sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto dubitare della conformità del CRM con il mercato interno e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020; ⁽²⁾
- la quarta parte del motivo della ricorrente verte sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi al momento della sua valutazione del CRM in conseguenza degli effetti della notifica del Regno Unito di lasciare l'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° marzo 2018 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K)

(Causa T-136/18)

(2018/C 166/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Kuota International Corp. Ltd (Isole Vergini britanniche) (rappresentante: C. Herissay Ducamp, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sintema Sport Srl (Albiate, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo K — Marchio dell'Unione europea n. 11 380 771

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 dicembre 2017 nel procedimento R 3111/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare e giudicare ricevibile il presente ricorso;

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha concluso che la prova della malafede non era stata fornita dalla ricorrente e che l'azione di nullità basata sull'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE non può essere accolta;
- annullare il marchio dell'Unione europea n. 11 380 771 sul fondamento dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

**Ricorso proposto il 2 marzo 2018 — Chrome Hearts/EUIPO — Shenzhen Van St. Lonh Jewerly
(Raffigurazione di una croce)****(Causa T-137/18)**

(2018/C 166/45)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Chrome Hearts LLC (Hollywood, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co. Ltd (Shenzhen, Cina)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di una croce) — Domanda di registrazione n. 13 845 871*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 19 dicembre 2017, nel procedimento R 766/2017-5**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO (e la parte interveniente, laddove prenda parte al procedimento) alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001;